

Criteri utilizzati per la formazione delle Tabelle per l'anno 2013

Il Tribunale di Roma anche per l'anno 2013 ha ritenuto di dover confermare il sistema tabellare realizzato – operando la sola rivalutazione sulla base dell'Incremento Istat rilevato per l'anno 2012 - con i criteri che soddisfano correttamente, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno non ritenendo allo stato condivisibile l'orientamento espresso dalla corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408 nel quale si individua nelle complessive tabelle elaborate dal Tribunale di Milano un criterio da considerare al fine di operare la valutazione del danno biologico dal momento che tali tabelle utilizzano dei criteri di riferimento in concreto basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale, già inserito in tabella, del danno biologico fino al 50% per un pregiudizio fino al 33% e fino al 25% per pregiudizio a partire dal 34% e fino al 100%, analogamente a quanto ipotizzato per la possibilità di personalizzazione del danno, essendo evidente che in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori debba coincidere la necessità di valutazioni che siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio del 10% possano essere liquidati importi maggiorati del 50% mentre per pregiudizi del 90% possano essere liquidati importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma, essendo evidente che nei singoli casi si può divergere da tali criteri ma la divergenza deve rimanere la eccezione a meno di rendere inutile la funzione stessa della tabella che dovrebbe essere in grado di individuare almeno un numero di casi corrispondente al valore modale essendo altrimenti errata la tabella e non idonea a consentire la sua funzione di rendere in qualche modo prevedibile la decisione del giudice perché adottata sulla base di criteri sempre più predeterminati) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo) come ipotizzato dalle tabelle "Milanesi" cui fa riferimento la decisione citata, scelta che appare di difficile conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione. Anche la valutazione di una misura variabile della indennità per la incapacità temporanea induce perplessità dal momento che il criterio di adeguamento è già contenuto nella percentuale di pregiudizio alla capacità di

estrinsecare compiutamente la propria personalità in tale periodo essendo già previsto una valutazione che consente una corretta individuazione sulla base di una scala centesimale nel corretto rispetto di quanto ricordato sul punto proprio dalle Sezioni Unite.

E' parimenti necessario che le tabelle abbiano un aggiornamento annuale in relazione agli indici Istat di inflazione dal momento che altrimenti il valore individuato dovrebbe comunque essere rivalutato al momento della decisione trattandosi di un credito di valore che diviene liquido solo al momento della decisione.

Utilizzare valori tabellari non aggiornati significherebbe solamente dover operare un ulteriore aggiornamento secondo i coefficienti di rivalutazione - e devalutazione per il calcolo degli interessi - al momento della decisione con una ulteriore complicazione del calcolo e della comprensibilità dello stesso, essendo evidente che non sarebbe corretta una decisione che opera la traduzione del debito di valore a quello di valuta sulla base di valori rivalutati all'anno precedente.

Anche ai fini della corretta valutazione della prevedibilità della decisione si ritiene che altri parametri che prevedano una oscillazione da zero alla somma integrale rendano ancora più soggettiva la valutazione e si allontanino dalla pur condivisibile esigenza espressa dalla Cassazione nella sentenza indicata, da contemperare, peraltro, con quanto indicato nelle sentenze 14402 del 30 giugno 2011, 18641 del 12 settembre 2011 e 16 febbraio 2012, n. 2228.

Anche per l'anno 2013 sono stati, inoltre, confermati i criteri elaborati per il calcolo del danno da perdita parentale, del danno biologico nel caso di decesso per causa diversa dalla lesioni e per l'ulteriore danno non patrimoniale.

Criteria per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso per causa diversa.

La giurisprudenza afferma che non possa essere risarcito il danno tabellarmente determinato ma una somma che tenga conto del tempo trascorso rispetto al momento del decesso. Tale principio risulta chiaramente esposto nella decisione della corte di cassazione Sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297 secondo la quale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della

vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (Cass. Sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297).

Analoghi orientamenti erano già stati espressi in precedenza cfr. Cass. Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191 secondo cui in caso di lesioni gravissime con perdita della salute e con perdita totale della capacità lavorativa sia generica che specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico sicché, ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno, devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi successivamente, ove documentato e scientificamente provato. Anche la morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore; la riduzione non opera, però, sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello, se sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito dell'intervenuta morte, o Cass. Sez. III, 24 ottobre 2007, 22338, secondo cui ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua.

Tenuto conto del fatto che la cassazione ha specificamente escluso che si possa utilizzare un riferimento ai valori della incapacità temporanea, che è diretta a compensare un pregiudizio di fatto diverso da quello più complesso rappresentato dal concetto di danno biologico, occorre individuare del parametri che possano consentire di procedere alla liquidazione con una sufficiente omogeneità.

Ritiene il Tribunale di Roma che i parametri di cui tenere conto debbano i seguenti:

- a) il danno non è una funzione costante crescente con il tempo. Ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione del danno complessivo ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una parte – che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta – subito ed una parte che invece è correlata con i progressivi pregiudizi – fisici e psichici che il soggetto incontra nel tempo¹;
- b) tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione alla entità del danno biologico calcolato sulla base della seguente tabella
 - da 0 a 20% - da 0 a 10%
 - da 21 a 40% - da 10% a 20%
 - da 41 a 60% - da 20% a 30%
 - da 60 a 80% - da 30% a 40%
 - da 80 a 100% - da 40% a 50%
- c) la parte restante è pari al rapporto tra la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato (supponendo un danno biologico pari al 40% per il quale sia stato determinato un 20% come danno immediato, resterebbe l'80% da ripartire in base alla sopravvivenza) per il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media (vale a dire si calcola la durata della sopravvivenza prevedibile secondo la vita media, si divide per il danno residuo e si ottiene la

¹ nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (Cass. Sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297).

somma (calcolato a giorno o a mese o ad anno) da moltiplicare per il periodo di sopravvivenza concreta;

- d) per un calcolo più realistico occorre tenere conto non della durata della vita media per tutti ma della durata della vita media per fasce di età (in questo modo, ad esempio si determina che una persona di 80 anni se la vita media come dato generale sarebbe di 82 anni (calcolata come media dell'individuo a prescindere dal sesso di cui per il momento le tabelle del risarcimento del danno non tengono conto), nel caso concreto ha, invece una aspettativa di vita di circa dodici anni, per il fatto che ovviamente nella determinazione della loro aspettativa di vita media incide il fatto che si tratta di persone destinate a vivere più a lungo in quanto la vita media sconta i decessi avvenuti prima del tempo.

Questo dato è espresso in una tabella che, per fasce di età, potrebbe indicare la cd aspettativa di vita a partire dai quaranta anni età alla quale inizia a divaricarsi significativamente l'età media dalla aspettativa di vita.

Fascia di età	Età media	Aspettativa di vita
0 - 10	82	82
11 - 20	82	82
21 - 30	82	82
31 - 40	82	82
Fascia di età	Età media	Aspettativa di vita
41 - 50		83
51 - 60		85
61 - 70		87
71 - 80		89
81 - 90		92
91 - 95		+ 4 anni
96 - 99		+ 3 anni

Il danno da risarcire, salva la possibilità di interventi di personalizzazione, sarà calcolato nella somma risultante dalle due quote innanzi dette, la prima costituita dalla percentuale di danno acquisita immediatamente per effetto della lesione, e la seconda calcolata sulla base della sopravvivenza concreta rispetto a quella statistica calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.

Alcuni esempi possono consentire di cogliere meglio le modalità del calcolo.

I esempio

Soggetto di 41 anni che subisce una lesione valutata come 30% di danno biologico e che muore dopo cinque anni per causa diversa dalle lesioni.

Calcolo

Danno biologico tabellare 30% = euro 93.103,40.

1° quota relativa al danno acquisito immediatamente

15% (tabella da 21 a 40% possibile dal 10 al 20) = euro **13,965,51**.

II quota relativa al danno da acquisire nel tempo

Danno biologico residuo detratto quello già acquisito (93.103,40 – 13.965,51) = euro 79.137,89

Vita media in relazione alla età al momento dell'incidente anni 83, anni ancora da vivere in media (83 - 41=42) 42, anni vissuti in concreto 5. Importo da corrispondere 5/42 di euro 79.137,89 (euro $79.137:42 = € 1.884,23 \times 5 = 9.4121,17$) = **9.421,17**.

Importo totale (somma delle due quote € 13.965,51 + € 9.421,17) = € **23.386,69**

II esempio

Soggetto di 61 anni che subisce una lesione valutata come 40% di danno biologico e che muore dopo cinque anni per causa diversa dalle lesioni.

Calcolo

Danno biologico tabellare 40% = euro 158.104,47.

1° quota relativa al danno acquisito immediatamente

20% (tabella da 21 a 40% possibile dal 10 al 20) = euro **31.620,89**.

II quota relativa al danno da acquisire nel tempo

Danno biologico residuo detratto quello già acquisito (158.104,47 - 31.620,89) = euro 126.483,68

Vita media in relazione alla età al momento dell'incidente anni 87 anni ancora da vivere in media (87 - 61=26) 26, anni vissuti in concreto 5. Importo da corrispondere 5/26 di euro 126.483,68 (euro $126.483,68:26 = € 4.864,75 \times 5 = 24.343,76$) = **23.343,76**.

Importo totale (somma delle due quote € 31.620,89 + € 23.343,76) = € **55.944,65**.

III esempio

Soggetto di 81 anni che subisce una lesione valutata come 45% di danno biologico e che muore dopo cinque anni per causa diversa dalle lesioni.

Calcolo

Danno biologico tabellare 45% = euro 176.605,14.

1° quota relativa al danno acquisito immediatamente

22% (tabella da 41 a 60% possibile dal 21% al 30) = euro **38.853,13**.

II quota relativa al danno da acquisire nel tempo

Danno biologico residuo detratto quello già acquisito (176.605,14 - 38.853,13) = euro 137.752,01

Vita media in relazione alla età al momento dell'incidente anni 92 anni ancora da vivere in media (92 - 81=11) 11, anni vissuti in concreto 5. Importo da corrispondere 5/11 di euro 137.752,01 (euro $137.752,01:11 = € 12.522,91 \times 5 = 62.614,55$) = **62.614,55**.

Importo totale (somma delle due quote € 38.853,13 + € 62.614,55) = € **101.467,68**.

Liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale

Per la valutazione equitativa nel caso di effettiva prova (ivi compresa la presunzione nell'ambito del diritto civile) del danno secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (il ristoro di tale danno, infatti, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684), si ritiene necessario prendere in considerazione, per il concreto esercizio del relativo potere, un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale non era compresa alcuna quota relativa al cd danno non patrimoniale soggettivo.

Sotto questo aspetto si è ben consci del fatto che al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, la suprema corte ha avuto modo di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).

Di conseguenza il meccanismo individuato non determina la attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute ma si è ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un'adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.

L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto sulla base, però, di parametri di carattere generale individuati in base alle liquidazioni volta a volta operate dai giudici del medesimo Tribunale che si occupano del medesimo contenzioso.

La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso anche diversi giudici sono giunti alla determinazione del relativo importo, e consente di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.

Non vi è dubbio, infatti, che da un lato il risarcimento non è collegato al giudice ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati ed al tempo stesso consenta di ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione – spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione – ha attribuito un determinato risarcimento.

Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice – si tratta di una delle esigenze per le quali si avviò la riflessione che giunse alla creazione di un sistema tabellare per la valutazione del danno biologico, sistema che ha dato buona prova di sé essendo alla base degli interventi legislativi in materia di cd micropermanenti e macro permanenti – al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del

risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.

Sotto questo aspetto la indicazione come valore di riferimento della metà di quanto liquidato a titolo di danno biologico serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo destinato ad essere ulteriormente affinato tenendo conto delle circostanze del caso concreto che consentiranno di andare anche oltre in presenza di specifica prova del pregiudizio subito, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in materia di circolazione stradale o comunque in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi – quale il pregiudizio all'onore cui si riferisce la sentenza richiamata della corte di cassazione o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.

Nel caso di danno provato in via presuntiva tenuto conto dell'ordinario pregiudizio conseguente alla tipologia delle lesioni, si ritiene che si possa ulteriormente individuare delle fasce che attribuiscono un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, con una base comunque del 10%, maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto.

Per meglio comprendere si può ipotizzare la sottostante tabella che individua come in concreto opera detto criterio, tenendo sempre conto che tali tabelle non costituiscono vincoli assoluti ma devono sempre essere temperati con le particolarità del caso concreto.

Scaglioni danno biologico	Percentuale danno non patrimoniale	Range applicabile
Fino al 10%	15%	Dal 7,5% al 22,5%
Dal 10% al 20%	20%	Dal 10% al 30%
Dal 20% al 30%	25%	Dal 12,5% al 37,5%
Dal 30% al 40%	30%	Dal 15% al 45%
Dal 40% al 50%	35%	Dal 17,5% al 52,5%

Dal 50% al 60%	40%	Dal 20% al 60%
Dal 60% al 70%	45%	Dal 22,5% al 67,5%
Dal 70% al 80%	50%	Dal 25% al 75%
Dal 80% al 90%	55%	Dal 27,5% al 82,5%
Dal 90% al 100%	60%	Dal 30% al 90%

E' appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando nulla ha a che vedere con la operazione di possibile personalizzazione – tenuto peraltro conto che, come riconosciuto dalla stessa corte di cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media - degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto.